



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

(Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. L.vo 274 del 2000, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 165 del codice penale consente di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che l'art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 prevede che il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224-bis D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada) prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme dello stesso Codice, il giudice **possa** disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9-bis e l'art. 187 comma 8-bis del D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada) prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria dell'attività non retribuita a favore della collettività (ai sensi della legge 25 giugno 1993/2005);
- che l'art. 1 del D.lg. 122 del 1993 prevede la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore dei delitti previsti dall'art. 3 l. 654 del 1975 e dalla legge 962 del 1967;
- che l'art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice possa applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità,
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale competente;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato, con provvedimento del 16 luglio 200, i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per i lavori di pubblica utilità;

– che il Comune di _____, con sede in _____, Via/Piazza _____ n. ____, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo 274 del 2000;

Oggi.....

Presso la sede.....

tra

Il Tribunale di.....CF..... che interviene al presente atto nella persona del dott.d'ora in avanti "Tribunale"

e

Il Comune di che interviene al presente atto nella persona di d'ora in avanti "Comune"

e

L'Ufficio esecuzione penale esterna di che interviene al presente atto nella persona del dott. d'ora in avanti "Uepe", si stipula quanto segue

Art. 1

Attività da svolgere

Il Comune si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture, ovvero presso strutture convenzionate, soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

A tale proposito il Comune specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno nei seguenti possibili ambiti:

- tutela del patrimonio ambientale e culturale
- manutenzione di aree di verde pubblico
- eventuale tutela e manutenzione del patrimonio comunale
- attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici
- accompagnamento anziani e disabili
- assistenza e supporto alle funzioni educative museali e bibliotecarie
- servizi accoglienza al pubblico presso gli uffici comunali con supporto alle strutture stesse
- supporto a specifici progetti di natura socio-culturale qualora in futuro attivati
- attività connesse alla sicurezza e all'educazione stradale

In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che il Comune è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 2 (due) unità in progetti diversi.

Il Comune indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta, in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nel provvedimento di concessione della messa alla prova, nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il Comune, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Lo svolgimento della prestazione dovrà essere organizzato con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

L'attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le ore stabilite dall'autorità giudiziaria.

Le prestazioni di cui al presente accordo non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità è destinato.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- David Fondelli Responsabile Servizio Manutenzione
- Giuseppina Graziosi P.O. Segreteria, Affari Generali, Contratti e Ufficio Casa; URP; Servizi Demografici; Servizi Sociali.

In relazione all'attività cui il soggetto impiegato nel lavoro di pubblica utilità dovrà essere concretamente adibito, il referente può delegare i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione o alla struttura convenzionata, precisandolo nella dichiarazione di disponibilità. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale e all'Uepe eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

Il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'ente, che provvederà a riscontarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali e per la responsabilità civile sono a carico del soggetto stesso.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I referenti di cui all'art. 3 della presente convenzione, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, invieranno all'Uepe una relazione sull'andamento della misura (assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, ecc.) comprensiva della relativa documentazione (foglio presenze, ecc.).

L'Uepe invierà all'autorità giudiziaria la relazione di propria competenza corredata dalla suddetta documentazione.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

L'inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte da parte di ciascuno dei firmatari.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata del mandato amministrativo in corso, a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi ai firmatari almeno tre mesi prima della scadenza.

La cancelleria del Tribunale includerà la presente convenzione nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, e ne invierà copia alla Direzione generale degli affari penali del Ministero della Giustizia.

Per il TRIBUNALE

Per il COMUNE

Per l'UEPE

Dott _____

Dott _____

Dott _____